

Relazioni industriali

LO SCONTRO SULLA RAPPRESENTANZA

Il ricorso

Era stata impugnata la legittimità dell'intesa sul piano della rappresentanza e della vigenza

Le reazioni

I meccanici Cgil: pronunciamento surreale
Fim e Uilm: ora riconoscano gli accordi

Fiom perde sul contratto

Il giudice: «Non esiste il diritto a partecipare alla trattativa»

Matteo Meneghello
Claudio Tucci

Il contratto nazionale dei metalmeccanici vigente, firmato lo scorso 5 dicembre tra Federmeccanica Assisital, Fim e Uilm non ha profili di illegittimità.

Lo ha deciso ieri il Tribunale di Roma, che ha respinto così il ricorso con cui Fiom, che non ha preso parte all'ultimo tavolo di trattativa per il rinnovo delle intese, ha impugnato il documento, contestandone la legittimità sul piano dell'ultrattività (sulla base del contratto unitario siglato il 20 gennaio 2008) e della rappresentanza (secondo l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011).

In primo luogo, secondo la terza sezione civile del Tribunale, Fiom non era legittimata a presentare ricorso al tribunale contro il contratto. «Solo Cgil - si legge nell'ordinanza - avrebbe potuto agire in giudizio per far valere l'eventuale inadempimento, da parte delle altre firmatarie, dell'accordo sottoscritto». Secondo la magistratura, le categorie «pur se strutturalmente collegate alle confederazioni nazionali devono ritenersi a tutti gli effetti soggetti autonomi».

Inoltre, prosegue l'ordinanza, il contratto collettivo non può essere dichiarato nullo poiché «l'illegittimità della condotta eventualmente tenuta nel corso delle trattative non determina la nullità del contratto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge». Quanto all'esclusione della Fiom dalle trattative, per il tribunale di Roma dalla normativa vi-

gente non si desume «il riconoscimento o l'attribuzione a dette sigle di alcun diritto soggettivo alla partecipazione e allo svolgimento della trattativa per la firma del nuovo Ccnl». Questo perché il contratto collettivo «è un contratto di diritto comune» e «va di conseguenza esclusa ogni possibilità per il giudice di pronunciare, nei confronti di chichessia, un ordine di partecipazione alle trattative».

Dura la reazione della Fiom che ha parlato di «sentenza surreale», riservandosi di ricorrere in appello «anche perché questa sentenza rischia di decretare l'inutilità degli accordi interconfederali», sottolinea il segreta-



Esigibilità

Per l'esigibilità di un contratto di lavoro si intende la caratteristica che possiede un contratto firmato da una parte o dalla maggioranza dei sindacati, tale per cui viene applicato e fatto rispettare erga omnes, vale a dire a tutti i lavoratori. La discussione sul tema dell'esigibilità è oggi strettamente collegata a quella sulla misurazione della rappresentanza, ossia sui criteri da applicare per garantire che le scelte adottate dalla maggioranza dei sindacati rappresentati in azienda siano effettiva espressione della maggioranza dei lavoratori

rio generale delle tute blu della Cgil, Maurizio Landini.

Ecco perché, anche per contrastare la confusione di idee e l'approssimazione, «è necessaria una disciplina inequivocabile e di livello legislativo che metta ordine nell'attuale sistema della rappresentanza e della democrazia sindacale, stabilendo legittimazione, ruoli degli attori e dei livelli contrattuali, e la loro efficacia oggettiva e soggettiva», aggiunge Piergianni Alleva, presidente della consulta giuridica della Fiom.

Fim e Uilm invece parlano di «nuova batosta giudiziaria per la Fiom, che continua a perdere prima ai tavoli di trattativa poi tra i lavoratori e infine nei tribunali». «Ora Fiom non ha più alibi - ha detto il leader della Fim Giuseppe Farina -: se vuole seriamente ricostruire le ragioni sindacali per un'azione comune nella categoria, non c'è altra strada che riconoscere i contratti nazionali già applicati e riconosciuti legittimi anche dai tribunali».

Sulla stessa lunghezza d'onda Rocco Palombella, leader della Uilm: «Con la sentenza di ieri il contratto è salvo da tutti i punti di vista. Prima con l'intesa sul rinnovo tra Fim e Federmeccanica stipulata il 5 dicembre. Ora con questa sentenza che rigetta il ricorso della Fiom e che la costringe a pagare le spese processuali a Uilm, Fim e Federmeccanica. Finisce così nel modo migliore una triste appendice voluta da un sindacato che invece di svolgere l'attività di rappresentanza dei lavoratori ha preferito la via giudiziaria».

Gli aumenti previsti dal contratto

Livello	Totale aumento (euro)	Parametri	Aumento dall'1/1/13 (euro)	Aumento dall'1/1/14 (euro)	Aumento dall'1/1/15 (euro)
I	81,25	100	21,88	28,13	31,24
II	95,06	117	25,59	32,91	36,56
III	112,13	138	30,19	38,81	43,13
IV	118,63	146	31,94	41,06	45,63
V	130	160	35	45	50
Vs	143,81	177	38,72	49,78	55,31
VI	154,38	190	41,56	53,44	59,38
VII	170,63	210	45,94	59,06	65,63

L'ALTRO ACCORDO

Per le cooperative firma unitaria

Non c'è stata alcuna rottura sindacale, ieri, nel rinnovo del contratto nazionale metalmeccanico delle cooperative, che interessa 400 coop e 15 mila addetti. Fiom-Fim-Uilm hanno siglato con l'Alleanza delle cooperative il testo che regolerà i rapporti di lavoro per i prossimi tre anni. L'aumento medio sarà di 130 euro in tre tranche, e la parte normativa richiama l'impianto del Ccnl dell'industria. Per Bruno

Papignani, di Fiom, «ci sono differenze non di poco conto: questo è un contratto che ci sentiamo di condividere». Luca Colonna, segretario Uilm, è soddisfatto: «abbiamo dimostrato che l'accordo di dicembre e in gran parte ricalcato stavolta non era poi così male». Anna Trovò di Fim ha evidenziato come il rinnovo sia avvenuto «senza scioperi».

Francesco Prisco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornare a un clima di collaborazione

La pietra tombale della via giudiziaria

di Pier Luigi Ceccardi

Ritengo che la sentenza emessa ieri dal Tribunale Civile di Roma possa essere considerata la pietra tombale sulla "strategia giudiziaria" della Fiom nei confronti del Ccnl 5 dicembre 2012. Il Tribunale, infatti, ha respinto la richiesta di danni avanzata dalla Fiom nei confronti di Federmeccanica, Fim e Uilm motivata da una presunta illegittimità dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale metalmeccanico di cui, pure, veniva invano richiesto l'annullamento.

Questa sentenza fa seguito alle numerose sentenze già emesse dai Giudici del lavoro in tema di agibilità sindacali ed elezione delle Rsu, tutte sfavorevoli alla Fiom che aveva promosso i ricorsi.

Vale la pena ricapitolare a grandi tratti la vicenda anche per trarne indicazioni sul futuro. Il 5 dicembre scorso il settore metalmeccanico, nonostante la drammatica crisi in atto, rinnovò, alla scadenza naturale e senza scioperi, il proprio contratto collettivo nazionale di lavoro. A nostro avviso si tratta di un contratto innovativo e in grado di conciliare in modo equilibrato e soddisfacente le necessità e le aspettative dei lavoratori con le esigenze di maggiore flessibilità, efficienza e competitività delle imprese. Tuttavia l'Accordo di rinnovo non è sottoscritto dalla Fiom che, per propria responsabilità, si autoesclude dalla trattativa.

Si è così determinata per quell'organizzazione la perdita della qualificazione di "firmataria del contratto nazionale di lavoro" con una serie di conseguenze sul

piano dei rapporti sindacali e giuridici. In particolare il venir meno di alcuni "diritti" che derivano direttamente dall'essere firmatari di contratto: le cosiddette agibilità sindacali aggiuntive a quelle riconosciute dalla legge e specificamente disciplinate dal contratto medesimo.

Infatti, così come è naturale che le organizzazioni stipulanti il contratto siano titolari dei diritti e degli obblighi che originano dal contratto medesimo, è altrettanto naturale che ciò non valga per chi del contratto non è parte stipulante. Se così non fosse ben diverso esito avrebbero avuto i ricorsi presentati contro le nostre aziende che, invece, hanno visto affermata la piena legittimità dei propri comportamenti a dispetto di quanto sostenuto dai promotori di tali azioni.

Non è quindi sul piano giudiziario che la Fiom può pensare di ottenere ciò che rivendica ma, sussistendone le condizioni, esclusivamente sul piano sindacale.

Ad avviso di Federmeccanica è possibile, come è già avvenuto in passato e potrebbe avvenire ancora, che le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale decidano di estendere i "benefici" derivanti dall'essere organizzazioni stipulanti anche ad organizzazioni che stipulanti non sono ma che hanno comunque una rilevante presenza nel settore. Proprio sulla scorta dell'esperienza fatta in passato nella nostra categoria, ritengo che l'estensione dei diritti derivanti dal contratto anche ad organizzazioni non firmatarie (la Fiom) sia possibile se connessa all'assunzione dei doveri che dal contratto e dagli accordi

di interconfederali derivano.

Analoghe considerazioni possono essere fatte anche per ciò che concerne la costituzione delle Rsu. L'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, che regola la materia, prevede che un terzo dei delegati sia riservato alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl di categoria; questa regola è stata sempre pacificamente applicata ma, non faccio fatica a riconoscerlo, il contesto in cui è stata concepita è profondamente mutato e oggi una sua rivisitazione appare opportuna. Del resto, il confronto in atto a livello Confederale, in quanto competente per materia, anche di questo si sta occupando.

Ciò detto, Federmeccanica è interessata a ricercare soluzioni, o a perorarle quando di non diretta competenza, che favoriscano l'auspicato clima di collaborazione nei rapporti sindacali. In questi ultimi mesi abbiamo anche assunto iniziative in questa direzione ma le nostre proposte non sono state ritenute utili dalla Fiom che, anzi, tenta la via conflittuale con una campagna nazionale di vertenze aziendali tese a rendere inapplicabile il Ccnl 2012 per tutti gli aspetti che alla Fiom non piacciono ma, naturalmente, a conservarne tutti i benefici a partire dagli aumenti salariali.

Il tavolo interconfederale sta lavorando per dare attuazione all'Accordo del 28 giugno 2011 e per completarlo nelle parti mancanti; nelle more, sulla traccia di quanto detto, riteniamo sia possibile definire a livello di categoria e tra tutte le organizzazioni interessate un accordo che regoli la transizione.

Presidente Federmeccanica